

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA'**

**DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO**

**C.T.O. – SEDE DELLA BANCA CUTE DELLA REGIONE PIEMONTE E**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO DI**

**CUTE DA DONATORE CADAVERE.**

**TRA**

**l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di**

**seguito denominata "Azienda", con sede legale in Torino, Corso Bramante, 88/90 (codice**

**fiscale e P. Iva 10771180014), nella persona del Direttore della S.C. Direzione**

**Amministrativa dei Presidi Ospedalieri (D.A.P.O.) Dr Rosa Alessandra BRUSCO,**

**domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima**

**dell'Azienda**

**E**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.**

**00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata**

**ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,**

**Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con**

**deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 Oggetto della convenzione**

**L'ASL VCO autorizza il proprio personale medico, provvisto della specifica idoneità, a**

**partecipare alle attività dell'equipe di prelievo di cute da donatore cadavere presso i propri**

**Presidi Ospedalieri.**

**ART. 2 Modalità di prestazione della consulenza**

**Il personale sanitario convenzionato svolgerà la propria attività al di fuori dell'orario di**

servizio. L'attività di cui innanzi è riservata giusta il combinato disposto dall'art. 58 del vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e dell'art. 5 del D.M.S. del 31.07.1997, ai soli sanitari che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia.

### **ART. 3 Corrispettivo**

L'Azienda si impegna a corrispondere all'ASL VCO, per ogni attività di prelievo svolta, i seguenti importi comprensivi delle spese di viaggio e di tutti gli oneri fiscali:

Compenso forfettario per ogni accesso € 200,00;

Compenso integrativo per ogni cm<sup>2</sup> prelevato € 0,30.

### **ART. 4 Modalità di pagamento dei corrispettivi**

L'Azienda farà pervenire al Servizio Gestione Economica Finanziaria dell'ASL VCO, entro il 10 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dal funzionario competente della stessa Azienda, nella quale devono essere annotate le date degli accessi effettuati nel mese precedente. Sulla scorta di tali attestazioni il Servizio citato provvederà ad emettere regolare fattura. L'Azienda s'impegna ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni data fattura.

### **ART. 5 Copertura Assicurativa**

L'ASL VCO provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dal proprio consulente. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.

### **Art. 6 Durata della convenzione – Recesso**

La presente convenzione ha validità dall'01/01/2020 al 31/12/2020 fatta salva la possibilità di recesso anticipato da notificarsi tra le parti a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

**ART. 7 Privacy e trattamento dei dati personali**

Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del GDPR) e del D.Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29 del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196 come novellato dal D.lgs. 101/2018. La comunicazione dei dati strettamente connessi all'esecuzione della convenzione avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo.

**ART. 8 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

**ART. 9 Regime fiscale**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazioni sono a carico della parte che la richiede.

Il presente contratto sconta l'imposta di bollo sin dall'origine, assolta in formato virtuale da parte dell'Azienda con autorizzazione Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.I TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del 17.07.2012.

**ART. 10 Sottoscrizione digitale**

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 07.08.1990, n. 241

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, \_\_\_\_\_

Per l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Il Direttore S.C. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri (D.A.P.O.)

Dr Rosa Alessandra BRUSCO

Omegna, \_\_\_\_\_

Per l'A.S.L. V.C.O.

Il Direttore SOC Affari legali Generali, Legali e Istituzionali

Avv.Cinzia MELODA